

COMUNE DI ERLI
(PROVINCIA DI SAVONA)

STATUTO

Adottato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 8/6/1990 n.142, al Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 13/6/91 e n. 46 del 29/8/91 (chiarimenti del CO.RE.00.- ordinanza n. 7773/7757 del 9/8/91). Modificato ai sensi della Legge 25/3/93 n. 51 e 5/10/93 n. 145 con deliberazione n. 21 del 7/7/1994 e n. 26 del 29 novembre 1994 del Consiglio Comunale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1
Comune di Erli

1. Il Comune di Erli è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle Leggi Statali e Regionali.

Articolo 2
Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il territorio del Comune di Erli si estende per ha. 1657 e confina con i Comuni di: Castelvechio di Rocca Barbena, Garessio (CN), Bardineto, Castelbianco e Zuccarello.
2. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale. La sede degli Organi Comunali è sita presso il Palazzo Civico.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 14 maggio 1969 e dato a Roma il 15 giugno 1968.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Articolo 3
Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura, unitariamente, i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi Statali e Regionali ed in collaborazione con gli Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

Articolo 4

Programmazione Economico-Sociale e Territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e Regione, il Comune può acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formulazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Articolo 5

Partecipazione, Decentramento, Cooperazione

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 9 giugno 1990, n. 142,

2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può adottare idonee forme di cooperazione con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana.

3. Il Comune può stipulare convenzioni od unioni con altri Comuni anche per il servizio di Segreteria Comunale.

Articolo 6

Servizi Pubblici

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile e che siano ad esso riservati, in via esclusiva, dalla legge.

2. Il Comune, per la gestione dei servizi, può avvalersi delle seguenti forme:

- a) in economia, allorchè per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale per la gestione dei

- servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da evocare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) al fine di svolgere in modo coordinato servizi determinati il Comune può stipulare apposite convenzioni **con** altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia;

Articolo 7 **Albo Pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 8 **Gli Organi**

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio ed il Sindaco.

Articolo 9 **Il Consigliere Comunale**

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettante a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività,

sono stabilite dalla Legge.

Articolo 10 **Doveri del Consigliere**

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

E. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere proprio recapito nel territorio comunale.

Articolo 11 **Poteri del Consigliere**

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti possono essere disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 commi 2 e 4 della Legge E giugno 1990 n. 142, successivamente modificata dall'art. 24 della Legge 25 marzo 1993 n. 81.

Articolo 12 **Dimissioni del Consigliere**

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate al Consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.

Articolo 13 **Consigliere Anziano**

1. E' Consigliere anziano il Consigliere Comunale che ha riportato il maggior numero di voti al momento delle elezioni del Consiglio Comunale. In caso di parità di voti è Consigliere anziano il più anziano di età

Articolo 14 **Surrogazione e supplenza dei Consiglieri**

1. Nei Consigli Comunali il seggio che durante quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista, segue immediatamente, l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, Legge 19 marzo 1990, n. 55, e art. 1 Legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Articolo 15 **Gruppi Consiglieri**

1. i Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti e ne danno comunicazione scritta al Segretario Comunale

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 16 **Il Consiglio Comunale: Poteri**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiglieri non può essere delegato.

Articolo 17 **Prima adunanza**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco Neo-Eletto;

2. Il Neo-Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale Neo-Eletto entro dieci giorni dalla proclamazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La prima adunanza del Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti.

4. Nella prima seduta il Neo-Sindaco nomina i due componenti

della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. La seduta è pubblica. In essa il Consiglio discute ed approva, in un documento apposito, gli indirizzi generali di governo.

6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del presente Statuto.

Articolo 18

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso in cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

E. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 10 gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del sindaco;
- b) su richiesta di 1/4 (3) dei Consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 14 del re Legge 25 marzo 1993, n. 81.

4. In caso di urgenza, la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

Articolo 19

Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 20

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato Ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato, dal Messo Comunale, al recapito dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per la adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di

urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'Ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 21

Numero legale per la validità delle Sedute

1.11 Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati (6), salvo che sia richiesta una maggioranza speciale:

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri

3. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese all'Ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso, nei modi e termini stabiliti dall'art. precedente, e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i Consiglieri tenuti *ad* obbligatoriamente astenersi;
b) coloro che escono dalla Sala prima della votazione.

Articolo 22

Numero legale per la validità delle Deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla Sala prima della votazione
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 23

Pubblicità delle Sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

Articolo 24

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti "persone" quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una "persona" o sulla valutazione della azione da quella svolta.
3. Il Consiglio adotta i regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 25 **Nomine e designazioni**

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, con l'esclusione delle nomine riservate dalla al Consiglio Comunale stesso"
2. Al Consiglio Comunale è riservata la nomina dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni Consiglieri ed altre nomine previste per Legge.
3. Tra i designati di cui ai commi 1 e 2 deve essere rappresentata la minoranza. ok,
4. In caso di inadempienza del Consiglio Comunale le nomine dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni verranno effettuate dal sindaco, ai sensi dell'art. 36, comma 5, della Legge 8 febbraio 1990 n. 142 e modificato dall'art. 13 della Legge 25 marzo 1993 n. 81.
5. In caso di inadempienza del sindaco, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

Articolo 26 **Commissioni di Inchiesta**

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 27 **Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento

del Consiglio Comunale nelle materie di cui al Capo I e Capo II del presente Titolo possono essere contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

E. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE: ELEZIONI, DURAVA IN CARICA REVOCA

Articolo 28

Composizione della Giunta Comunale

- 13 -

1. La Giunta Comunale si compone dal Sindaco, che la presiede e di due Assessori da lui nominati.

Articolo 29

Nomina del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai Cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio.

Articolo 30

Nomina della Giunta

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco nella prima seduta successiva alle elezioni, contestualmente è nominato, altresì, un Vice-Sindaco.

Articolo 31

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

2. Non possono, contemporaneamente, far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al 3° grado adottanti o adottati.

3. Gli stessi, di cui al comma 21 non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti esterni.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Assessore non può essere, ulteriormente, nominato Sindaco o Assessore.

Articolo 32

Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,

decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla **elezione** di un nuovo Consiglio e di un nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2 Il Vice-Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis, Legge 19 marzo 1990 n. 55 e art. 1 Legge 18 gennaio 1992 n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del sindaco e della Giunta.

Articolo 33 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati (4) e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Articolo 34 **Revoca degli Assessori**

1. Il sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Articolo 35 **Organizzazione della Giunta**

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli Assessori sono responsabili, collegialmente, degli atti della Giunta, ed, individualmente, degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal sindaco dopo la sua elezione.

5. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 36
Attribuzioni della Giunta

La Giunta Comunale è l'Organo Esecutivo del Comune.

2. La Giunta collabora all'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non sono riservati, dalla Legge, al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari Dirigenti; collabora con il Sindaco **nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;**

Articolo 37
Attività Ispettiva e Commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli Assessori da essa delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di Sindacato Ispettivo presentata dai Consiglieri.

- 16 -

E. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri (7) può istituire, al proprio interno, Commissioni di Indagine sull'attività dell'Amministrazione.

Articolo 38
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

E. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la adunanza (Vice-Sindaco).

3. Alle sedute di Giunta può partecipare, senza il diritto di voto, il Revisore dei Conti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Articolo 39
Divieti di Incarichi e Consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

Articolo 40 **Funzioni**

1. Il sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.

2. Il sindaco rappresenta l'Ente, Convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio Comunale, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco o chi ne fa le veci (Vice-Sindaco) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla Legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi Regionali secondo le modalità previste dalle Leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

Articolo 41 **Competenze**

1. Il sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta; ne fissa l'Ordine del Giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- c) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa e di tutti gli uffici e servizi;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- f) provvede all'osservanza dei Regolamenti;
- g) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- h) adotta i provvedimenti, concernenti il personale non assegnati dalla Legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 14 giugno 1990 n. 142;
- l) indice i referendum popolari;
- m) in deroga alle previsioni di Legge, qualora manchino le figure di 7ma qualifica funzionale, la stipulazione dei contratti potrà essere affidata al sindaco;
- n) in deroga alla previsione di Legge qualora

manchino le figure di 7ma qualifica funzionale la presidenza delle Gare per acquisti,alienazioni,locazioni, somministrazioni, o appalti di opere pubbliche potrà essere affidata al Sindaco, in caso di assenza del Segretario Comunale;

- o) ha facoltà di delega;
- p) adotta ordinanze ordinarie;
- q) rilascia le autorizzazioni commerciali, di Polizia Amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- r) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri, che la Legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- s) approva i Ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- t) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- u) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142/1990, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali;
- v) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi

Articolo 42 **Delle Commissioni Consultive**

1. Nelle Commissioni consultive interne e in quelle di concorso devono essere rappresentati entrambi i sessi con proporzione non inferiore ad un terzo, fermo restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 8 lett. d) del D.L. 3/2/1993 n. 29.

2. In caso di impossibilità, nell'atto di nomina viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma.

T I T O L O I I I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 43 **Libere forme associative**

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale e dei servizi di interesse collettivo, nel rispetto della Legge n. 61/1993.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme di regolamento, che

ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. Agli organismi di cui al comma 1, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di tipo finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

4. In tal caso i comitati di gestione riferiscono della loro attività al Consiglio Comunale.

Articolo 44 **Consultazioni**

1. Il Comune consulta, qualora lo ritenga opportuno o su richiesta, le formazioni economiche e sociali presenti sul territorio comunale e le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

2. Su questioni di rilevanza generale; interessanti la collettività comunale l'Amministrazione Comunale consulta, ove lo reputi necessario, la popolazione nelle forme che ritiene più idonee.

3. La consultazione è ammessa anche su richiesta sottoscritta del 10% del corpo elettorale.

4. La valutazione sull'ammissibilità delle richieste di cui al precedente comma è di competenza della Giunta Comunale.

Articolo 46 **Diritto di petizione**

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo 44 comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per richiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.

E. La Giunta Comunale decide sulla recezione ed ammissibilità delle petizioni.

Articolo 46 **Interrogazioni**

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo 44, comma 1, possono rivolgere interrogazioni al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 47

Diritto di partecipazione al provvedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 48

Comunicazioni dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 49

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizioni di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

E. Presso gli uffici comunali sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Articolo 50
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

E. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

T I T O L O I V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 51
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale.

2. Assume con caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 52
Personale

1« I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della Legge 6 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi

nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

- a) dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario Comunale di respon-

sabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 53

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, dirige e coordina gli uffici ed servizi comunali.

2. Il Segretario Comunale formula agli organi comunali SCI luzioni e proposte in merito a problemi organizzativi.

Articolo 54

Compiti dirigenziali attribuiti al Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 51, comma 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, della correttezza amministrativa e dell'efficacia della gestione; del buon andamento degli uffici e dei servizi, del rendimento e della disciplina del personale, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2. Il Segretario Comunale, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse disponibili assegnate, agisce in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Spetta inoltre al Segretario Comunale:

- a) fatto salvo quanto già stabilito dall'art. 39, comma 1, lettere m) e n) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, non presiedute dal Sindaco o da suo delegato, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;

- b) rogare i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa, provvedere alla registrazione degli atti, ai sensi di Legge e tiene lo speciale repertorio;
- c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 51, comma 3, del presente Statuto;
- d) adottare gli atti a rilevanza esterna non espressamente riservati dalla Legge e dal presente Statuto agli organi istituzionali del Comune; rientrano in tali atti le licenze e le autorizzazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977! n. 6145;
- e) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di Leggi e regolamenti;
- f) partecipare alle sedute degli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale
- g) ricevere l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
- h) esprimere parere tecnico, contabile e di legittimità, sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
- i) curare la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attestare, progressivamente, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente e tenere elenco aggiornato delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale vistate della relativa esecutività;
- 1) ricevere dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della **Giunta** soggette al controllo eventuale.

Articolo 55 **Incarichi di consulenza**

1. Il Comune può, per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere ad incaricare professionisti per un periodo di tempo ritenuto necessario mediante apposita convenzione con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE **COMUNALE**

'Articolo 56 **Costituzione e partecipazione**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti Associazioni, Fondazioni. Istituzioni, Concorsi, Aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi

fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2), lett. n), e 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e si tiene conto, qualora sia possibile, dei dettati dell'art. 27 della Legge 81/1993;

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca dei singoli Amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi Amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o - amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla Legge.

- 27 -

T I T O L O V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 57

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.

E. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle Leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

Articolo 58

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 932, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 59

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento

contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi ad acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al cono" precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 60 **Contabilità e bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

E. Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta Comunale collegialmente ed a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi dell'art. 35 comma 4, del presente Statuto.

- 29 -

Articolo 61 **Controllo economico-finanziario**

1. Il Segretario Comunale è tenuto a verificare semestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli del Bilancio comunale, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al Bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, il Segretario Comunale può predisporre apposita relazione, con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale.

3. Il Segretario Comunale è tenuto ad ottemperare al comma precedente anche su richiesta della Giunta Comunale o Assessore competente.

Articolo 62 **Controllo di gestione**

1. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati od in corso di attuazione.

2. La Giunta Comunale trasmette, annualmente, al Consiglio Comunale ed al Revisore dei Conti, una situazione aggiornata del Bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrate" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti di competenza e di cassa.

T I T O L O V I

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 63

Ambito ed applicazione dei Regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le Leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento.

Articolo 64

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale e alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32₅ comma 2, lett. a), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla Legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma. 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142: una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

REVISIONE DELLO STATUTO**Articolo 65****Modalità**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 6 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

E. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

- 32 -

TITOLO VIII**CONTROLLO INTERNO****Articolo 66****Principi e criteri**

1. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio di richiedere agli organi ed uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte e di garanzia, con l'osservanza delle

Leggi, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Articolo 67
Il Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalle Leggi per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalle stesse.

2. Il Revisore del Conto nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Articolo 68^o,
Norme transitorie e Finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.